

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2693-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE POËT)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1968
(V. Stampato n. 4712)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 gennaio 1968*

Comunicata alla Presidenza il 2 febbraio 1968

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1208, concernente proroga della sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso

ONOREVOLI SENATORI. — In considerazione della grave situazione, sotto l'aspetto economico-sociale, venutasi a creare nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso a seguito del disastro del Vajont e delle alluvioni del novembre 1966, con decreto-legge 19 dicembre 1966, n. 1075, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 13, venne disposta la sospensione, fino al 31 dicembre 1967, dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei predetti Comuni.

Nell'approssimarsi della scadenza del predetto termine di sospensione, rilevato il permanere della grave situazione economica nei suddetti Comuni, passibile di incresciose ripercussioni sociali in connessione all'inizio o alla prosecuzione delle procedure esecu-

tive di cui sopra, il Governo venne a trovarsi nella assoluta necessità di far ricorso ad un nuovo decreto-legge per prorogare fino al 31 dicembre 1968 la sospensione suddetta. Di tale decreto-legge, emesso in data 21 dicembre 1967 con il n. 1208, si chiede alle Camere la conversione.

La Commissione giustizia del Senato ha riconosciuto all'unanimità la fondatezza delle ragioni di necessità che hanno determinato il Governo all'emanazione del suddetto decreto-legge di proroga, ed esprimendo parere favorevole confida che il Senato vorrà dare la sua approvazione alla conversione in legge del provvedimento, come già fece la Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1968.

Poët, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1208, concernente la proroga della sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso.